

**Estratto dal Regolamento del Nuovo Esame di Stato**

**D.P.R. 23 luglio 1998, n.323**

Art. 12

*(Crediti formativi)*

1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall' Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.
3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

**Estratto del decreto ministeriale n.34/99**

**concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze**

**che danno luogo ai crediti formativi**

Art. 1

Oggetto

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli

relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Art. 3

Aspetti procedurali

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

2. A norma dell'art. 12, comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'Autorità diplomatica e consolare.

3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 1999 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Selezione di FAQ su "Credito Scolastico" presenti nel sito [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)

***Le esperienze che concorrono alla formazione del credito formativo possono riferirsi ad anni precedenti il triennio?***

No. Il credito formativo si riferisce solo agli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore. Le documentazioni acquisite al termine dell'anno scolastico, nei mesi estivi prima dell'inizio del nuovo anno, costituiscono credito formativo relativo al nuovo anno. La documentazione deve essere consegnata all'istituto sede d'esame entro il 15 maggio di ogni anno, al fine di consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti; pertanto una documentazione acquisita dopo tale data non ne consente materialmente la valutazione.

**Cosa è il credito formativo?**

E' la parte del credito assegnata anno per anno dal consiglio di classe in base alle esperienze [maturate dallo studente al di fuori della scuola che siano coerenti con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.](#)

**Quali esperienze rientrano nel credito formativo?**

Le caratteristiche di queste esperienze sono di [tre ordini](#): le esperienze devono essere acquisite [al di fuori della scuola di appartenenza](#); devono essere [debitamente documentate](#); devono riferirsi principalmente ad [attività culturali, artistiche, formative](#). In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate e debitamente documentate da cui derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi a cui si

riferisce l'esame di Stato: [corsi di lingua](#), [esperienze musicali](#), [lavorative](#), [sportive](#), [di cooperazione](#), [di volontariato sociale o ambientale](#). Da questo punto di vista gli ambiti previsti sono talmente ampi che sostanzialmente ricoprono tutte le esperienze possibili. I consigli di classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo conto della loro qualità e della loro coerenza con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi.

Il tirocinio svolto nel corso dell'ultimo anno o quello estivo per il quarto anno vale come credito formativo?

No, perché la partecipazione a questo tipo di attività rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, e quindi è valida per il credito scolastico.

**Esiste un punteggio massimo e minimo per quantificare il credito formativo?**

Sono i consigli di classe e le commissioni d'esame, rispettivamente per i candidati interni e per i candidati esterni, a fissare i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito formativo. Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita in base alla media dei voti. Per i candidati esterni la commissione può aumentare il punteggio relativo al credito scolastico fino a un massimo di due punti.

A cura di Raffaella Vittori